

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **124**

COPIA

Cat. 4 Cl. 1 Fasc. 1

Prot. n. 0016136 del 05/08/2014/Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CON RELATIVA CONVENZIONE, DELLA GESTIONE TARI ANNO 2014 AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI HERA SPA.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 17 (DICIASSETTE) del mese di LUGLIO, alle ore 16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Assente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO : Approvazione dell'affidamento in concessione, con relativa convenzione, della gestione Tari anno 2014 al Gestore del servizio rifiuti Hera spa

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 6 maggio 2014 di approvazione dell'atto d'indirizzo espresso per avvalersi dell'affidamento della gestione in concessione della TARI per l'anno 2014 – relativa al tributo rifiuti– all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 6 maggio 2014 di approvazione del regolamento disciplinante l'applicazione del tributo TARI nel territorio comunale e la delibera di C.C. n. 50 del 6 maggio 2014 di approvazione del quadro economico e dell'articolazione tariffaria TARI anno 2014,

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 150 del 24/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con il quale si prevede che il Comune stabilisca le scadenze di pagamento della Tari, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TASI;

Preso atto della deliberazione C.C. n. 47 del 6.5.2014 con la quale viene approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ed in particolare, l'art. 18, comma 2, ove vengono definite le scadenze della TARI, che prevede la scadenza della seconda rata al 16 dicembre;

Visto il DL 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n. 54 del 6/3/2014, così come convertito nella Legge n. 68 del 2/5/2014, che ha modificato le previsioni normative disciplinanti la IUC contenute nella Legge 147/2013;

Visto la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1/1/2012, ha:

- istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATESIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato ed al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- disposto la soppressione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L. R. n. 10 del 30/06/2008 (Autorità d'ambito), disponendo il subentro di ATESIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

Considerato che:

- fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato da questo Comune, attraverso la partecipazione dell'Agenzia d'Ambito, ai fini della copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato come Tariffa Integrata Ambientale, applicata e riscossa dal gestore del servizio;
- per l'anno 2013 – con l'introduzione della TARES (prelievo tributario sostitutivo della TIA) questo Comune con delibera di C.C. n.75 del 1/8/2013 ha affidato in concessione la gestione della TARES 2013 ad Hera spa - Gestore del Servizio;

Visti:

- l'art. 1, comma 639 della legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni che istituisce, a far data dal 01 Gennaio 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, il tributo comunale TARI, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti quali Tares (valevole nel 2013), Tia 2 o Tia Integrata Ambientale, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale, Tarsu, consentendo tuttavia al comma 691 che i comuni possano affidare, in "deroga" alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della Tares di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
- il D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla parte quarta, relativo alle norme in materia ambientale collegate alla gestione dei rifiuti;

Considerato che il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) nel territorio comunale è affidato ad HERA, regolato dalla Convenzione sottoscritta con l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - ATO n. 5 della Provincia di Bologna (ora Atersir), a tutt'oggi prorogata fino al 31/12/2014 e che tale servizio comprendeva, fino al 31/12/2012, la gestione dell'attività di determinazione, accertamento, riscossione e contenzioso;

Rilevata l'opportunità e la convenienza d'affidare in concessione la riscossione della TARI anno 2014 all'attuale Gestore Hera spa;

Visto che HERA SPA, con nota del 26/2/2014 prot.n.26896 iscritta al protocollo comunale in data 27/2/2014 al n° 0004139/04.01.01, ha espresso la piena disponibilità ad assumere la gestione della TARI anno 2014, comunicando con nota espressa contenuta nella stessa proposta, l'esistenza di cause ostative nella programmazione delle attività sul sistema di calcolo tali da non permettere l'emissione degli avvisi di pagamento Tari per la scadenza in seconda rata al 16 dicembre e chiede la posticipazione della scadenza stessa al 31 dicembre;

Richiamato pertanto l'art. 18 comma 6) del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con cui si prevede che la Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i

versamenti, per situazioni particolari e ritenuto che l'attività di avvio del nuovo tributo TARI nell'anno 2014, rientrino fra le fattispecie indicate nel regolamento;

Sentito il competente Servizio Ragioneria in ordine alla definizione della data di scadenza proposta in seconda rata da parte del gestore TARI anno 2014 ed alla congruità con gli adempimenti finanziari dell'ente;

Ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di permettere la programmazione delle attività preordinate, disporre la posticipazione della scadenza della seconda rata dal 16 dicembre '14 al 31 dicembre '14;

Considerato che il Gestore, quale corrispettivo per l'attività di gestione del tributo in questione , meglio descritta nell'allegata convenzione, *ha offerto, con Sua del 26/2/2014 prot.n.26896*, iscritta al protocollo comunale in data 27/2/2014 al n° 0004139/04.01.01, un corrispettivo stimato pari a € 98.052,00 IVA esclusa, inferiore all'affidamento Intercenter ad altro soggetto per l'affidamento di servizi analoghi;

Preso atto della proposta pervenuta via e-mail allo scrivente Comune ed iscritta al protocollo comunale al n°0013898/04.01.01, in cui il predetto compenso è fissato in un aggio pari al 2,67% della TARI 2014 riscossa;

Rilevato che la gestione del tributo Tari affidata ad Hera spa per l'anno 2014, costituirebbe un'attività affidata in concessione, i cui costi rientrerebbero nel piano economico finanziario del servizio rifiuti, in corrispondenza della voce CARC, così come indicati in sede di determinazione del "Montante" a base dell'approvazione dell'articolazione tariffaria Tari 2014, così come determinato in delibera di CC n.50 del 6 maggio 2014;

Considerato, altresì, che l'affidamento definitivo, è subordinato alla verifica dei requisiti di legge, in particolare quelli di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e contributivi e che il contratto avrà esecuzione comunque anticipata rispetto alla data della stipula, data l'urgenza, atteso che il tributo Tari è in vigore già dal 01.01. 2014, ai sensi di legge, e che il servizio relativo deve essere assicurato;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sotto la lettera "B" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;



All. B del GC 124 del
17 07 14.pdf

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare la concessione d'affidamento della gestione TARI 2014, tenendo conto dell'atto d'indirizzo approvato dal C.C. con deliberazione n. 50 del 6 maggio 2014, avvalendosi della facoltà di affidamento della gestione in concessione della TARI per l'anno 2014 – relativa al tributo rifiuti – all'attuale Gestore del servizio rifiuti HERA SPA, con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, ai sensi delle citate disposizioni di cui all'art.1, comma 691, della legge n. 147/2013, modificato con D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito con legge 68/2014, secondo le modalità descritte nella convenzione allegata alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. A);

2) di stabilire, viste le motivazioni riportate in premessa e sulla base delle esigenze espresse dal gestore Hera s.p.a., la scadenza della seconda rata TARI per l'anno 2014, al 31 dicembre '14, dando atto altresì che la definizione la suddetta seconda scadenza sarà adeguatamente pubblicizzata mediante il sito istituzionale e i canali media usualmente utilizzati;

3) di verificare, prima di addivenire alla aggiudicazione nonché alla stipula dell'allegato contratto e relativi allegati, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 Dlgs. 163/2006, atteso che già è a conoscenza dell'Amministrazione la sussistenza della capacità economica finanziaria e tecnica del soggetto in questione per l'attività oggetto di affidamento, trattandosi di continuazione di attività effettuata già nei precedenti esercizi, e documentabile sulla base dei Piani d'ambito, PEF e bilanci d'esercizio degli anni precedenti, controllati e verificati dalla competente Autorità d'Ambito Ottimale, ora Atersir, a cui, ex art. 201 del D.lgs. 163/2006 partecipano obbligatoriamente tutti i comuni dell'ambito ottimale, tra cui anche il Comune di Castel S.Pietro T.;

4) di dare, altresì atto che la spesa complessiva presunta richiesta da Hera spa di € 98.052,00 + IVA al 22% per un totale di € 119.623,44, per l'esecuzione dell'attività in oggetto affidata in concessione, così come indicato all'art.9 della convenzione, il cui importo è stato previsto a bilancio di previsione per l'esercizio 2014 approvato con deliberazione C.C. n. 55 in data 6 maggio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, i cui costi rientrerebbero nel piano economico finanziario del servizio rifiuti, in corrispondenza della voce CARC, così come indicati nell'allegato B) - determinazione del "montante" - della delibera di C.C. n. 50 adottata il 6 maggio 2014, di determinazione dell'articolazione tariffaria Tari 2014 – La spesa è prevista alla Missione 1 – Programma 4 del Bilancio di previsione 2014 – 2016 annualità 2014 al capitolo 1434/175 e rientrerà nei costi complessivi del servizio in questione, a norma del DPR 158/1999;

5) di nominare, con il presente atto, ai sensi art. 29 del D.lgs. 196/2003, il Gestore Hera SPA come responsabile esterno al trattamento dati Tari 2014, in ossequio a quanto previsto nella allegata convenzione e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy vigente in materia, nonché funzionario responsabile del tributo comunale Tari, ai sensi dell'art.21, del regolamento comunale TARI, approvato con delibera di C.C. n°47 adottata il 6 maggio 2014;

6) di inoltrare copia del presente atto, a cura del Servizio proponente, ad Atersir ed al Gestore del servizio, Hera S.p.A., per opportuna conoscenza.

7) di dichiarare con separata, favorevole, unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato A) alla Deliberazione

di Giunta Comunale n. 124 del 17/07/2014

Convenzione

Affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 691 L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità per il 2014) del servizio di gestione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) ad Hera S.p.A., Gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA).

HERA S.p.A. con sede legale in Bologna Viale Berti Pichat 2/4 iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04245520376, rappresentata dal Direttore della Direzione Servizi Ambientali Tiziano Mazzoni – il quale interviene nel presente atto in forza di procura speciale redatta dal Dott ... Notaio in Bologna, con atto Rep. N.....Racc. n..... in data xx/xx/yyyy, rilasciata dall'Amministratore Delegato Dott. Maurizio Chiarini in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Hera nella seduta del 02/05/2011 (di seguito per brevità **“Hera”** o **“Gestore”**)

COMUNE di CASTEL SAN PIETRO TERME (di seguito per brevità **“Comune”**) con sede in, Via n.(Prov. ...) Codice Fiscale, @ , rappresentato dal D.ssa Claudia Dal Monte in qualità di Dirigente del Servizio Tributi Associato, la quale dichiara di intervenire in questo atto in virtù dei poteri conferitele con decreto Presidente Nuovo Circondario Imolese prot. n.3277/6 del 27.05.2014, di seguito congiuntamente definite **“Parti”**

Premesso che

- il Comune, per l'anno 2014, ha approvato l'istituzione del Tributo TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, con deliberazione consiliare n. 47 del 6/5/2014, mediante approvazione del relativo Regolamento, e con deliberazione consiliare n. 50 del 6/5/2014, è stata approvata la relativa Articolazione Tariffaria sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti e degli altri costi sostenuti direttamente dal Comune, considerando anche gli eventuali accantonamenti a fondo svalutazione crediti, l'IVA indetraibile presente nelle fatture SGRUA del Gestore, i fondi per sconti e riduzioni, e l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504;
- il Comune, in virtù delle facoltà consentite dal citato articolo 1 comma 691 della L. 147/2013, così come modificato dall'art.1 del DL 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2/5/2014, ha adottato la deliberazione consiliare n. 50 del 6/5/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, ha approvato l'atto d'indirizzo per l'affidamento dell'accertamento e la riscossione della TARI ad Hera – gestore del servizio rifiuti alla data del 31.12.2013 e con delibera di Giunta Comunale **n.xxxx del 17/7/2014** ha approvato l'affidamento dello stesso servizio di gestione TARI 2014 ad Hera spa;
- Ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 231 /2002 come modificato dal D.L.gs. n.192 /2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE del 16.02.2011 in materia di armonizzazione dei pagamenti e di rafforzamento della tutela delle imprese nelle transazioni commerciali, i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni alle imprese, devono avvenire entro un termine di 30 gg prorogabile ad un massimo 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto l'affidamento, da parte del Comune, dell'accertamento e della riscossione del tributo comunale TARI, in "deroga" alle previsioni dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, così come modificato dal DL 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2/5/2014, al Gestore Hera, già titolare al 31.12.2013 della gestione del servizio SGRUA. In particolare, essa ha ad oggetto:

- a) Acquisizione denunce/cessazioni, istanze afferenti la disciplina del tributo, ad esclusione di tutto quanto attenga all'attività di accertamento e di riscossione coattiva del tributo;
- b) emissione, recapito, riscossione degli avvisi di pagamento del tributo comunale Tari in 2 rate con competenza semestrale e scadenza rispettivamente 31 luglio '14 e 31 dicembre '14, oltre a conguaglio da emettersi in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo a quello di competenza, con computo separato; rilascio delle rendicontazioni e rimborso delle somme incassate a tale titolo, con cadenza quindicinale;
- c) riversamento al Comune delle somme incassate, con cadenza quindicinale con relativa rendicontazione secondo le modalità che saranno previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e successive modificazioni;
- d) gestione della banca dati del tributo comunale TARI comprensivo di tutte le variazioni (le cessazioni, i subentri e le nuove occupazioni) intervenute a decorrere dal 01.01.2014 e delle Tariffe approvate dal Comune;
- e) attività di completamento/chiusura della gestione del tributo comunale TARI, determinazione del conguaglio, a seguito delle operazioni di aggiornamento anagrafico e consuntivazione delle agevolazioni/riduzioni accertate; stampa, emissione ed invio ai contribuenti di eventuali ulteriori comunicazioni di pagamento del tributo comunale, formazione e consegna al Comune di apposito elenco dei contribuenti per i quali è stato gestito il rimborso.
- f) l'obbligo, in qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 93, e 233- 266 del D.Lgs. 267/2000, di riscuotere la TARI su un conto corrente gestionale dedicato, per Comune, nel quale devono transitare tutti i versamenti effettuati dai contribuenti a titolo TARI con riversamento nelle casse comunali nei termini stabiliti dal presente affidamento.

Art. 2 Gestione tributo comunale TARI

Il Comune, con il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale TARI relativo al servizio rifiuti, ha approvato una disciplina comunale tributaria volta a definire una politica ambientale per il servizio rifiuti in continuità con quanto realizzato con i precedenti prelievi TIA e TARES, compatibilmente con la normativa di riferimento, in materia di riduzioni, sconti e articolazione Tariffaria.

Hera provvede alla gestione del tributo comunale TARI sui rifiuti in conformità alle disposizioni normative in materia contenute nell'art. 1 comma 639 e ss. della L. n. 147/2013 ed al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale.

Hera definirà, di comune accordo con il Comune:

il nuovo modello di denuncia del tributo IUC, per la parte ai fini TARI, a decorrere dal 01.01.2014, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, per le quali è intervenuta o è cessata o è variata l'occupazione, comprensiva dei dati catastali (foglio, particella e subalterno), del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero interno (se esistente) ed a destinazione speciale, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI ai sensi di legge
i modelli di dichiarazione per le richieste di agevolazione/riduzione od esclusione del tributo;

Per il 2014, ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani TARES, ovvero relative ai prelievi per la gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati precedenti.

Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi (denuncia IUC-TARI) ed il pagamento del tributo comunale giornaliero si applicano l'articolo 1 commi da 684 a 691 della L. n.147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni del Regolamento TARI per l'applicazione del tributo comunale.

Hera definirà ed emetterà avvisi di pagamento delle rate del tributo TARI intestati al Gestore evidenziando la propria qualifica di concessionario della gestione del servizio di riscossione, a cui i contribuenti dovranno fare riferimento, per le dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione occupazione, per le dichiarazioni di riduzioni/agevolazioni/esclusione, eventuali altre comunicazioni, nonché ogni informazione ed eventuale reclamo.

Hera, provvederà all'emissione, invio e riscossione degli avvisi di pagamento precompilati delle rate TARI, secondo le modalità di versamento dei servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (bollettino postale, domiciliazione bancaria (RID consentite dall'art. 1 comma 688 L n. 147/2014 e s.m.i.

Qualora il contribuente decida autonomamente di effettuare il pagamento TARI mediante F24, il Comune provvederà a rendicontare ad Hera quanto incassato ai fini della riconciliazione.

Nell'importo è incorporata l'IVA relativa al servizio rifiuti in quanto costo del servizio medesimo ed il tributo provinciale.

Hera provvederà al computo del conguaglio TARI per l'anno di competenza, in corrispondenza con la prima rata dell'anno successivo, con computo separato. Tale conguaglio, deve essere determinato tenendo conto degli importi calcolati ed emessi, delle variazioni e delle nuove occupazioni intervenute e delle Tariffe deliberate dal Comune.

A tal fine, Hera individuerà i soggetti passivi del tributo TARI per il 2014 nei "contribuenti" risultanti dall'anagrafica TARES aggiornata al 31.12.2013, integrata dai "contribuenti" che hanno presentato dichiarazioni di occupazione o di variazione, di cessazione ed in generale dichiarazioni di riduzioni/agevolazioni/esclusioni accertate, tenendo conto delle superfici immobiliari dichiarate e della composizione del nucleo familiare e delle categorie Tariffarie risultanti dall'anagrafica stessa.

Hera predisporrà ed invierà ai contribuenti, per conto del Comune, l'avviso ed il modulo precompilato di pagamento delle rate TARI corredato da una nota informativa, ai sensi dell'art. 689 L. n. 147/2013, indicando distintamente le somme dovute a titolo di servizio rifiuti e di addizionale provinciale e la data di scadenza entro la quale dovrà essere effettuato il pagamento.

L'invio dovrà essere effettuato secondo tempi e modalità previsti dallo Statuto del contribuente, che consentano ai contribuenti l'adempimento del versamento entro il termine indicato.

In particolare, le attività relative alle rate TARI, nonché le operazioni di elaborazione/determinazione/emissione del conguaglio prevedono la:

- Gestione della banca dati (infra art. 3);
- Gestione ordinaria Tari (infra art. 4);
- Gestione dei servizi di supporto alla riscossione Tari (infra art. 5).

Art. 3 Gestione della banca dati

Hera si impegna alla creazione e manutenzione della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento del tributo comunale TARI, mediante incrocio della banca dati TARES con gli aggiornamenti periodici della banca dati anagrafica del Comune ed altre eventualmente disponibili, nonché delle denunce presentate dai contribuenti.

Hera si obbliga a trasmettere tempestivamente al Comune, secondo un tracciato da concordare integrato della numerazione civica, comprensiva della numerazione interna, degli identificativi catastali se disponibili, la banca dati TARI aggiornata alla data di scadenza, revoca o risoluzione dell'affidamento del servizio o aggiornata alle ultime denunce presentate.

Per Banca Dati aggiornata s'intende l'insieme di tutte le utenze attive nell'anno di consegna ovvero le utenze attive al 31/12 comprese le utenze cessate nel periodo 01/01-31/12, sulla base delle denunce IUC-TARI ricevute.

Qualora le banche dati del Comune contengano informazioni indispensabili o che possano facilitare le attività di creazione e manutenzione della banca dati dei soggetti passivi tenuti al pagamento della TARI il Comune si impegna a fornirli ad HERA entro 15 gg dalla richiesta.

Al termine della convenzione Hera trasmetterà al comune tutte le denunce IUC-TARI ricevute in corso del periodo contrattuale.

Art. 4 Gestione ordinaria della Tari

Hera provvederà a:

- a) effettuare, anche su richiesta del Comune, elaborazioni e simulazioni della TARI sulla base del Regolamento comunale e delle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, per la definizione dell'Articolazione Tariffaria TARI, tenuto conto del piano finanziario del servizio SGRUA approvato da Atersir, dei costi di gestione del tributo TARI affidato ad Hera e degli altri costi sostenuti direttamente dal Comune, dell'IVA indetraibile presente nelle fatture del Gestore, dei fondi per sconti e riduzioni, e dell'applicazione del tributo provinciale;
- b) rendere disponibile ed utilizzare un sistema informativo ed informatico per svolgere tutte le attività relative alla gestione del tributo, tra cui a titolo esemplificativo, si elencano: la bonifica della banca dati, la gestione e applicazione di eventuali agevolazioni Tariffarie (con le diverse modalità), la formulazione di modulazioni Tariffarie finalizzate all'applicazione di riduzioni relative alla raccolta differenziata delle utenze domestiche e non domestiche, la predisposizione delle procedure informatiche ed emissione di lettere di richiesta di informazioni, di richiesta chiarimenti e/o documenti integrativi, degli avvisi di pagamento ordinari annuali TARI e degli sgravi e/o rimborsi;

- c) determinare il tributo secondo quanto indicato dalle specifiche disposizioni in materia, tenendo conto della quota di competenza della Provincia di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 5 Gestione dei servizi di supporto alla riscossione ordinaria della TARI

Hera svolgerà le seguenti attività a supporto della riscossione ordinaria della TARI:

- a) produrre e sottoporre al Comune il prospetto di sintesi e l'eventuale elenco di dettaglio richiesto dall'Ente locale. Tale prospetto di sintesi conterrà, ai fini del corretto accertamento nel bilancio dell'Ente, l'indicazione di ciascuna voce di entrata;
- b) inserire nel proprio sistema informatico, le corrette indicazioni fornite dall'Ente circa i riferimenti di bilancio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano: annualità di bilancio, capitolo di bilancio). Tale fase sarà necessaria ai fini delle rendicontazioni contabili per consentire all'Ente di visualizzare in qualsiasi momento le informazioni necessarie per l'iscrizione/adeguamento degli accertamenti di entrata di bilancio secondo le modalità di legge;
- c) emettere la stampa ed inviare ai contribuenti, individuati ai sensi dell'art. 1 commi 641-643 della L. n.147/2013 e successive modificazioni, gli avvisi di pagamento del tributo comunale TARI, inclusi conguagli, unitamente ai modelli precompilati in ogni loro parte per consentire al contribuente il pagamento entro e non oltre la data di scadenza del versamento. Ogni avviso di pagamento contiene, oltre alle norme di carattere generale, le informazioni specifiche di competenza, l'ambito di applicazione, le Tariffe, le modalità di calcolo, e l'importo delle rate dovute alle singole scadenze, nonché ogni altro elemento utile previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. Il contenuto ed il modello dell'avviso di pagamento saranno preventivamente sottoposti al Comune per la condivisione delle descrizioni testuali;
- d) inviare gli avvisi di pagamento di cui alla precedente lett. c) con modalità ordinaria attraverso i canali di recapito attualmente utilizzati da Hera in regola con l'attuale normativa sulla liberalizzazione del servizio postale. La documentazione sarà postalizzata entro termini congrui a consentire il rispetto del termine di pagamento previsto dal Comune;
- e) effettuare gli opportuni controlli e le correzioni sugli avvisi di pagamento non recapitati a causa dell'anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto e re-inviare gli avvisi all'indirizzo/nominativo rettificato. In questi casi, il pagamento degli avvisi recapitati oltre la scadenza di pagamento, non comporterà addebito di sanzioni ed interessi per il contribuente incolpevole;
- f) riversare al Comune gli incassi delle rate del tributo con cadenza quindicinale a partire dalla scadenza di ogni rata del tributo;
- g) provvedere alla riconciliazione dei pagamenti eseguiti con le posizioni presenti in banca dati al fine di consentirne la rendicontazione, riducendo al minimo i pagamenti non riconciliati;
- h) gestire in autonomia e con procedure automatiche gli eventuali sgravi intesi come abbattimento del carico per somme riconosciute non dovute, i rimborsi dovuti ai contribuenti in seguito a

doppi/maggiori pagamenti, conguagli a credito, errati pagamenti, etc..., provvedendo alla relativa rendicontazione periodica al Comune

- i) gestire in autonomia con procedure automatiche le richieste di rateizzazione presentate dal contribuente in qualunque forma (scritta o verbale), con registrazione sul sistema, senza invio di alcuna comunicazione, salvo quella di rigetto. L'addebito degli interessi legali di rateizzazione, avverrà contemporaneamente al successivo avviso di pagamento del tributo.
- j) gestire in autonomia con procedure automatiche le posizioni di pagamento del tributo posteriore alla scadenza, in regime di ravvedimento operoso, (prima di ogni accesso, ispezione, accertamento), secondo quanto previsto dall'art.13 del D.L.gs. n. 472/97 e s.m.i., addebitando gli interessi e le sanzioni, contemporaneamente al successivo avviso di pagamento del tributo;
- k) documentare le situazioni in cui, dopo il conguaglio della TARI, il contribuente risulta avere diritto ad un rimborso.
- l) garantire, in caso di mancato recapito degli avvisi di pagamento al contribuente, la possibilità di richiedere l'invio o la stampa dell'avviso di pagamento attraverso i canali di contatto ordinari dei Clienti Hera;
- m) predisporre, stampare ed inviare gli eventuali avvisi di rettifica con allegato rid o bollettino di conto corrente postale intestato ad HERA, precompilato in ogni sua parte per consentire al contribuente il pagamento o il rimborso del saldo derivante dal ricalcolo sulla base degli sgravi emessi;
- n) elaborare, determinare, emettere la rata del conguaglio e riconciliare, produrre gli elenchi dei contribuenti morosi da consegnare al Comune con la documentazione a supporto, qualora richiesta;
- o) Predisporre il lay-out, stampare ed inviare gli eventuali avvisi del primo sollecito – ai contribuenti morosi per l'avvio delle attività di accertamento e riscossione coattiva di competenza del Comune;
- p) Indicare al comune il personale di riferimento del concessionario del servizio tributi per la gestione delle attività;

Art. 6 Gestione del rapporto con i cittadini e contribuenti

Hera gestirà le attività di contatto e di relazione con il contribuente, attraverso molteplici canali, per la consulenza e la ricezione delle dichiarazioni di occupazione di un immobile ai fini TARI, di variazione o cessazione, di subentro e di richieste di agevolazioni, riduzioni ed esclusioni, con le modalità già poste in essere per la gestione della precedente Tares e prima della Tia, in quanto compatibili, con un numero di sportelli adeguato e con risorse umane dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa. La modulistica di dichiarazione IUC – TARI, e domiciliazione bancaria, sarà inviata in differita, al domicilio del contribuente specificando che ha l'onere di compilazione e di restituzione a mezzo servizio postale, con tassa a carico del gestore La

modulistica di dichiarazione IUC – TARI, deve essere altresì reperibile sul sito: www.gruppohera.it

La denuncia relativa alla IUC, valevole —ai fini TARI, va presentata al gestore Hera che, oltre a provvedere all’aggiornamento della banca dati, custodisce e conserva il supporto cartaceo. Al termine del periodo di convenzione le dichiarazioni ricevute saranno trasmesse dal gestore al Comune.

Hera gestirà inoltre, in autonomia e con procedure automatiche, i processi collegati all’attività di gestione ordinaria del tributo, quali il caricamento delle dichiarazioni/comunicazioni, delle rettifiche e degli annullamenti degli atti, dei rimborsi, rateizzazione, doppi/maggiori pagamenti, ecc. nel sistema informativo di gestione della banca dati tributaria. Ciò al fine di garantire un’efficace, corretta e tempestiva informazione. In particolare, sarà garantita l’assistenza ai cittadini su tutte le modalità di pagamento attivate, anche nella verifica dei pagamenti effettuati e consulenza per le eventuali problematiche intervenute.

Gli orari di apertura dello sportello Clienti in via Casalegno n. 1 gestito direttamente dal Customer Hera Comm del Gruppo Hera sono di 33 ore a settimana, con orari di seguito indicati: dalle 8.00 alle 15.00 (da lunedì a giovedì)

dalle 8.00 alle 13.00 (venerdì)

Con analoghe funzioni del front-end è attivo un Servizio Telefonico Clienti di Hera (call center), numero telefonico gratuito 800.999.004 operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 22, il sabato dalle 8.00 alle 18.00. Per le chiamate da cellulare è attivo il numero telefonico a pagamento 199.500.170 con costi a carico del chiamante come da contratto telefonico scelto dall’utente.

Eventuali reclami o richiesta di riesame da parte del contribuente potranno essere recapitati presso il “Servizio Clienti Gruppo Hera”, Casella postale 7155 c/o FO 7 47122 Forlì (FC) ovvero al Fax: 0542-368180.

Indirizzo e-mail : tari@gruppohera.it;

pec : heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it;

Hera garantisce opportuna ed adeguata informazione per eventuali sospensioni delle attività di relazioni con le utenze (sportelli e call center) attraverso il sito internet istituzionale del Gestore (www.gruppohera.it) e mezzo stampa, previa comunicazione al Comune.

L’Assistenza prevede anche una casella di posta elettronica dedicata al Tributo, alla quale il cittadino potrà inoltrare eventuali richieste di informazioni, reclami, richieste di riesame.

Con riferimento ai Comuni del Nuovo Circondario Imolese sono inoltre attivi:

Comune di Castel San Pietro: “Sportello Amico” di Piazza XX Settembre 3, Castel S.Pietro Terme (Bo), alla data d’approvazione della convenzione, ubicazione presso l’URP del Comune aperto il lunedì ed il venerdì dalle 8.00 alle 13.00

Comune di Imola: Via Mentana 10 orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.

Comune di Medicina:

Art. 7 Gestione rendicontazioni contabili

Hera metterà a disposizione dell'Ente la visualizzazione, su apposite cartelle FTP, per la gestione dei flussi informativi TARI, le seguenti rendicontazioni con le rispettive scadenze :

- a) situazione generale e dettagliata degli avvisi di pagamento ordinari e di conguaglio emessi entro 15 gg dall'emissione;
- b) situazione generale e dettagliata degli incassi e dei versamenti ai Comuni (con cadenza quindicinale a partire dalla scadenza di pagamento di ogni rata) con il formato e modalità previste dal decreto ministeriale previsto ai sensi dell'art. 1 comma 688 della Legge 147/2013 e succ. modificazioni e, nelle more di approvazione del Decreto, con le modalità vigenti;
- c) situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente per morosità e ritardati pagamenti; (cadenza periodica);
- d) Elaborazione e consegna del Conto di Gestione dell'Agente Contabile per la Corte dei Conti ai sensi degli artt. 266-233 del DLGS. 267/2000;
- e) Situazione degli sgravi e dei rimborsi dovuti ai contribuenti in seguito a doppi/maggiori pagamenti, conguagli a credito, errati pagamenti. Il rendiconto conterrà l'evidenza della competenza temporale del Tributo movimentato (cadenza periodica);
- f) Situazione dei mancati ritorni delle denunce di attivazione/cessazione/variazione.

Tale rendicontazione dettagliata contiene l'indicazione della tipologia di entrata (es. tassa, quota tributo provinciale, recupero spese etc.), dell'importo pagato per ogni rata o come importo complessivo annuo, consentendo all'Ente di visualizzare, in qualsiasi momento, una situazione aggiornata e puntuale dell'andamento delle riscossioni di propria competenza.

Art. 8 Responsabile del Tributo e Referente Comunale della Convenzione

Hera provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 1 comma 692 della L. n. 147/2013, il Funzionario Responsabile del Tributo comunale TARI, a cui sono attribuite le funzioni per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale, i poteri relativi alle attività indicate all'articolo 2 della Convenzione, comprese la sottoscrizione degli avvisi e dei provvedimenti concernenti il tributo, nonché la rappresentanza in giudizio passiva per le controversie relative al tributo stesso promosse eventualmente dai contribuenti. Ogni attività dovrà essere svolta in ottemperanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Il Comune nominerà un Referente TARI, a cui sono attribuiti i poteri di indirizzo, verifica e controllo dell'attività e di confronto con Hera S.p.A. relativamente alle attività di gestione del tributo.

Art. 9 Corrispettivo gestione TARI

Per l'esercizio delle attività di gestione della TARI, individuate in sintesi nell'art. 1 ed in dettaglio nell'art. 2 della presente Convenzione, il Comune corrisponderà ad HERA un importo pari al 2,67% sul riscosso TARI di competenza 2014.

Dal riscosso, ai fini del computo del corrispettivo di gestione Tari, va esclusa solo la quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs.504/1992.

Le parti hanno concordato di stimare per l'anno 2014 il corrispettivo dovuto per la gestione ordinaria e servizi di supporto di cui all'art. 2 della presente convenzione, pari ad € 98.052,00, coè come approvato con deliberazione consiliare n.50 del 6/5/2014, oltre IVA al 22% (salvo variazioni di legge).

Art. 10 Fatturazione corrispettivo gestione TARI

Hera emetterà due fatture con data fine mese, per prestazioni semestrali, ciascuna nella misura del 50 % del corrispettivo pattuito, all'art. 9 della presente Convenzione, oltre ad IVA, per le attività di gestione del tributo comunale Tari, di cui all'articolo 2 della presente Convenzione.

Le fatture dovranno recare il codice CIG – Codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, obbligatorio ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11 Pagamenti Riscossione TARI –

La condizione di pagamento delle fatture emesse, relativamente al corrispettivo del servizio di accertamento e riscossione del tributo TARI, in relazione alla periodicità semestrale della TARI , è pattuita **a 30 gg** dalla data di ricevimento della fattura.

Il ritardo nei pagamenti comporterà l'applicazione degli interessi moratori ai sensi dell'art. 4 D.L.gs. n. 231/2002 come modificata dalla L. n. 196/2012.

Il Comune riconosce ad Hera la facoltà di cedere i crediti derivanti dalle fatture, di cui al precedente articolo 10, nel rispetto di quanto previsto dall'art 117 comma 2 del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, tali cessioni saranno effettuate mediante scrittura privata autenticata, debitamente notificate con le modalità previste per legge, senza preventiva comunicazione.

I pagamenti saranno eseguiti sui conti correnti dedicati, istituiti ai sensi della Legge n. 136/2010, che saranno comunicati separatamente da Hera unitamente ai nominativi delle persone abilitate ad operare su tali conti.

Art. 12 Trattamento dati – Privacy – Codice di Comportamento

Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali, limitatamente allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, dirette o connesse agli obblighi assunti con il presente atto, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune, contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, nomina Hera Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196 /2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento delle attività di gestione del tributo comunale TARI, indicate nella presente Convenzione.

Hera si obbliga a consegnare ai contribuenti l'informativa circa il trattamento dei dati personali ai fini del tributo comunale TARI secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza di vincoli di riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati riguardanti l'oggetto della Convenzione, scambiate tra esse in esecuzione della medesima.

La pubblicazione e diffusione a terzi, con qualunque mezzo, di informazioni e dati relativi all'esecuzione della presente Convenzione, deve essere preventivamente e reciprocamente autorizzata.

Il Responsabile del trattamento dati per il Comune è la D.ssa Claudia Dal Monte in qualità di Dirigente -Responsabile del Servizio Tributi Associato nel Nuovo Circondario Imolese.

Responsabile esterno del trattamento dati è Hera.

Hera, al fine di garantire che l'Azienda operi costantemente in conformità alla legge in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ed ai provvedimenti normativi correlati, ha inoltre nominato una serie di "Responsabili del trattamento dei dati personali dell'unità organizzativa di appartenenza":

- per la Direzione Servizi Ambientali, il Responsabile del trattamento dati è l'Ing. Raffaella Zanfini in qualità di Dirigente Pianificazione e Controllo – Tariffe;
- per la Direzione Sistemi Informativi, il Responsabile del procedimento di fatturazione-incassi è la Rag. Prisca Gulminelli in qualità di Responsabile di Fatturazione-Incassi;
- per la Direzione Gestione Tecnica Clienti, il Responsabile della gestione banca dati contribuenti ai fini Tari è il Dott. Franco Benedetti in qualità di Responsabile di Servizio Tecnico Clienti.

Hera è tenuta a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento vigente presso il Comune: obblighi che s'intendono integralmente richiamati nella presente Convenzione; copia di tale Regolamento verrà consegnata all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 13 Obblighi del gestore verso il personale dipendente.

Il gestore affidatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali assumendone gli oneri relativi, esonerando pertanto l'Amministrazione fin da ora da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'omissione o violazione delle disposizioni normative anzi citate afferenti la materia del lavoro ed assicurativa.

Con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R., che l'Amministrazione ha trasmesso all'Impresa stessa. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione della convenzione.

Art. 14 Oneri di informazione a carico delle Parti

Hera si impegna a comunicare al Comune, con modalità telematiche concordate, che assicurino la sicurezza del trattamento dati:

- l'importo totale degli avvisi di pagamento emessi pro-rata, e le informazioni di cui alla presente Convenzione;
- lo stato delle morosità dei contribuenti entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza degli avvisi di pagamento relativi alle rate del tributo comunale TARI. Hera - dopo aver effettuato l'attività di riconciliazione dei dati del riscosso con quelli dell'emesso - elabora, emette e notifica ai contribuenti morosi gli avvisi di sollecito in rettifica del pagamento;
- il rendiconto consuntivo dell'attività di gestione del tributo comunale TARI entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dell'avviso di pagamento del conguaglio TARI;
- la trasmissione al Comune, secondo un tracciato da concordare, integrato della numerazione civica, comprensiva della numerazione interna e degli identificativi catastali disponibili, al termine dell'affidamento e comunque entro e non oltre 30 gg dal compimento del termine, dell'intera banca dati del tributo comunale TARI aggiornata alla data di conclusione dell'affidamento, con ogni informazione ivi contenuta necessaria per garantire la gestione del servizio, la determinazione e l'emissione degli avvisi di pagamento, lo stato di morosità; nonché la consegna di copie dell'archivio cartaceo qualora richieste, contenente la documentazione tributaria ed amministrativa in generale (es. dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione, nonché quella fornita dai contribuenti per usufruire di riduzioni/agevolazioni/esclusioni ecc.) debitamente archiviata e catalogata secondo l'ordine di presentazione nell'anno o quello derivante dall'attività di produzione degli atti, senza alcun onere aggiuntivo.

Il Comune si impegna a trasmettere ad Hera:

1. gli aggiornamenti periodici delle banche dati anagrafiche ai fini e della costituzione e dell'aggiornamento dell'anagrafica del tributo TARI con le seguenti cadenze:
 - due scarichi dell'anagrafe dei residenti aggiornata al 01/01 e 30/06 di ogni anno a partire dal 01.01.2014;
 - entro il giorno 5 di ogni mese, dati ed aggiornamenti anagrafici dei residenti relativi alle variazioni anagrafiche intercorse nel periodo compreso tra l'estrazione precedente e la data di estrazione attuale;

I dati desunti dalla banca dati dell'Anagrafe, di cui alle lettere a) e b) del punto precedente, dovranno essere forniti su formato elettronico secondo il tracciato record attualmente utilizzato, consegnato ad Hera su cartella del sito ftp://ftp.gruppohera.it/Comunicazione_incassi_TARES_dal_Comune/ Comune al fine di garantire un'adeguata protezione dei dati.

Per il trasferimento dei dati richiesti e per i successivi aggiornamenti non sarà corrisposto alcun canone aggiuntivo al Comune, in ragione del principio del trasferimento di dati da pubblica amministrazione a soggetto erogatore di pubblico servizio, ai fini del corretto svolgimento delle funzioni che a ciascuno dei soggetti giuridici interessati viene attribuito dalla legge, nel rispetto integrale della normativa attualmente in vigore per il corretto utilizzo dei dati personali.

Art. 15 Durata - Modifiche - Clausola di rinvio

La presente Convenzione regola le attività di accertamento e riscossione del tributo comunale Tari, ivi compresa l'attività di conguaglio, a decorrere dal 01.01.2014, fino al 31.12.2014, assicurando in

ogni caso il servizio senza soluzione di continuità, fino al subentro del Comune ovvero del nuovo affidatario del servizio di gestione rifiuti, individuato mediante procedure ad evidenza pubblica, ovvero del nuovo agente della riscossione.

Ogni modifica del presente atto dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti secondo le rispettive procedure.

In caso di modifica del quadro normativo di riferimento, che abbia rilevanza sugli aspetti economici definiti nella presente Convenzione rispetto all'erogazione economica in oggetto, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Per quanto non previsto e regolato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa che disciplina la riscossione dei tributi locali e l'attività degli agenti della riscossione.

Il Comune si impegna inoltre a definire il Regolamento del Tributo in coerenza alla presente Convenzione

Art. 16 Condizione Risolutiva

La presente Convenzione è soggetta a condizione risolutiva da far valere di comune intesa tra le Parti qualora, a seguito di intervenute modifiche normative del tributo TARI, mutino le condizioni di gestione del tributo e non siano più compatibili con uno o più dei seguenti aspetti:

- a. le modalità espresse nella convenzione;
- b. l'eventuale applicazione della Tariffa puntuale;
- c. l'offerta economica di gestione TARI proposta da HERA, sia divenuta eccessivamente onerosa;
- d. le scadenze di riscossione del tributo previste dai Comuni ai sensi di legge;
- e. l'interesse pubblico.

Art. 17 Penalità –Fideiussione

Qualora il Comune riscontrasse irregolarità o inadempimenti all'esecuzione del servizio rispetto agli obblighi previsti in Convenzione, procederà alla contestazione dei fatti e dei rilievi specifici ad Hera con lettera r.a.r. con indicazioni dei termini entro cui ottemperare. HERA potrà formulare le proprie controdeduzioni motivate entro 15 gg dal ricevimento della contestazione.

Nel caso l'inadempienza persista e non vengano accolte o condivise le controdeduzioni di Hera, il Comune applicherà una penalità di € 25 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.

Hera costituirà, a titolo di garanzia definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., polizza fideiussoria rilasciata da istituto bancario, impresa assicuratrice o da intermediario finanziario iscritto all'albo speciale degli intermediari, di importo pari al 10 % dell'importo della presente Convenzione, ridotto del 50% qualora HERA sia in possesso dei requisiti di qualità di cui all'art. 75 comma 7° del Dlgs n. 163/2006 e s.m.i.

La polizza dovrà contenere le seguenti clausole :

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale HERA;
- espressa rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del c.c.;

- l'operatività entro 15 gg. dalla semplice richiesta scritta del Comune;
- la clausola per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia, verso il Comune;
- scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dello stesso.

Art. 18 Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in solo caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 19 Foro Competente

Per qualunque controversia tra le Parti avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente esclusivo è quello di Bologna.

Letto approvato e sottoscritto, tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in segno di accettazione e conferma.

.....

p. Comune di

p. Hera S.p.A.

Il Dirigente Responsabile

il Procuratore Speciale

D.ssa Claudia Dal Monte

Castel S.Pietro T., li _____



Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : Approvazione dell'affidamento in concessione, con relativa convenzione, della gestione Tari anno 2014 al Gestore del servizio rifiuti Hera spa

Espressione pareri ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e ss.mm. ed ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(x) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

() La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 09/07/2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.
(D.SSA DALMONTE CLAUDIA)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Li, 11/07/2014

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
d.ssa Claudia Paparozzi

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 05/08/2014

La presente copia è conforme all'originale.

Li, 05/08/2014

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Nives Negroni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
